CAMERA DEI DEPUTATI N. 2478

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, BOZZI, BASLINI, BATTISTUZZI, D'AQUINO, DE LUCA, FACCHETTI, FERRARI GIORGIO, PATUELLI, SERRENTINO, STERPA

Presentata il 25 gennaio 1985

Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il grave fenomeno inflazionistico che ha colpito il nostro Paese nell'ultimo decennio e di cui solo in quest'ultimo anno si è ottenuta un'apprezzabile attenuazione, ha determinato guasti profondi economici e notevoli distorsioni in campo finanziario e fiscale.

In particolare la forte perdita di valore della moneta e il gonfiamento dei redditi monetari ha determinato un progressivo pesante inasprimento dell'IRPEF, non corretto in modo sufficiente dai provvedimenti che in questi anni sono stati adottati per attenuarne l'incidenza. Le stesse caratteristiche dei provvedimenti diretti a compensare parzialmente l'aumento del drenaggio fiscale da inflazione hanno aumentato le distorsioni, infatti gran parte delle compensazioni sono state effettuate attraverso l'aumento delle detrazioni che sono state anche graduate in rapporto al reddito annuo. Ciò ha comportato una compensazione sia pure parziale solo per le fasce di reddito più basso mentre si sono lasciate quasi completamente prive di tutela dal *fiscal drag* le categorie di lavoratori professionalizzati con l'effetto di contribuire all'appiattimento retributivo ed alla disincentivazione del merito e della professionalità.

Occorre ricordare che i predetti effetti si sono sommati con la politica retributiva eccessivamente egalitaristica avutasi a partire dall'inizio degli anni 70, politica di cui solo ora si intravvede una revisione dopo la constatazione dei guasti economici ed equitativi che si sono determinati, revisione che fino ad ora è stata prevalentemente verbale ed assai poco sostanziale; infatti ancora non è stato corretto, tranne che per le pensioni, il principale fattore di appiattimento costituito dal punto unico di contingenza.

Altro elemento che recentemente ha comportato di fatto un ulteriore inasprimento della progressività del prelievo fiscale e parafiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti professionalizzati è stata la graduazione dell'importo degli assegni familiari in rapporto al reddito e l'esclusione della corresponsione degli stessi a partire da soglie di reddito rapportate al numero dei familiari. È necessario a questo punto intervenire in modo incisivo sulla struttura dell'imposizione diretta in modo da eliminare o quanto meno ridurre gli effetti distorsivi che si sono prodotti per evitare che si continui a verificare per effetto dell'inflazione un inasprimento fiscale non deliberato dal Parlamento, inasprimento che sino ad oggi non è stato utilizzato per contenere il grave disavanzo dello Stato ma solo per tenere dietro in qualche modo alla dinamica di una spesa corrente sostanzialmente priva di controllo.

Nel momento in cui, per effetto soprattutto delle leggi finanziarie 1984 e 1985, l'azione di risanamento della finanza pubblica appare avviata ed in parallelo con il varo dei provvedimenti temporanei e d'emergenza, per la razionalizzazione della imposizione fiscale sui lavoratori autonomi, occorre alleviare il carico fiscale assai pesante per il combinato effetto delle cause sopradescritte, che sempre di più ha gravato in questi ultimi anni sui lavoratori dipendenti professionalizzati e sui lavoratori autonomi in regola con gli obblighi fiscali.

A tale scopo sono utilizzabili in parte le risorse finanziarie derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale in quanto il maggior gettito che ne deriverà non dovrà comportare un aumento complessivo della pressione tributaria, bensì dovrà essere utilizzato per perequare il carico tributario ed in parte il margine costituito dal miglior andamento delle entrate tributarie nel 1984 rispetto le previsioni iniziali, miglior andamento che con ogni probabilità avrà effetti anche nel 1985. Ciò perché le previsioni di entrata per il 1985 sono costruite sulle previsioni assestate per il 1984, previsioni rivelatesi prudenziali.

C'è inoltre da considerare che tenendo fermi scaglioni ed aliquote nel 1985, si determinerebbe per effetto dell'aumento dei prezzi previsto del 7 per cento cui va sommato l'incremento reale dei redditi, un drenaggio fiscale di circa 2.500 miliardi.

In tale contesto è da ritenere che un recupero attuato attraverso una modesta revisione delle aliquote per il 1985, non dovrebbe comportare effetti significativi sugli equilibri di bilancio che peraltro non devono essere rispettati attraverso l'inasprimento fiscale, ma soprattutto ponendo un argine alla spesa corrente.

Illustriamo qui di seguito l'articolato.

L'articolo 1 prevede una riduzione delle aliquote IRPEF per il 1985 di un punto percentuale. Il che comporta mediamente una riduzione dell'incidenza delle aliquote in linea con il tasso di inflazione programmato del 7 per cento.

Si tratta di una riduzione moderata che dovrebbe comportare un minor gettito di 2.000-2.500 miliardi per il 1985.

L'articolo 2 prevede una revisione strutturale delle aliquote e degli scaglioni IRPEF da attuarsi a partire dal 1986 diretta a correggere la progressività della curva ad allargare gli scaglioni e quindi a far emergere l'imponibile attraverso un forte ridimensionamento dell'aliquota marginale e quindi della convenienza di accordi in frode al fisco tra contribuenti, e comunque a evadere.

L'articolo 3 prevede una revisione annuale degli scaglioni dell'IRPEF a partire dal 1987 in modo da consentire la compensazione del fenomeno del drenaggio fiscale, in misura non inferiore al 75 per cento dell'inflazione dei 12 mesi precedenti.

L'articolo 4 introduce a partire dal 1986 in parallelo con la riforma della struttura degli scaglioni e delle aliquote una quota di reddito esente di 4.000.000 calibrata in modo tale da evitare che la nuova struttura delle aliquote penalizzi i

redditi più bassi. Viene prevista una deduzione dall'imponibile di 4 milioni per il coniuge a carico e di lire 250.000 per ogni figlio a carico.

Dette deduzioni sostituiscono le detrazioni per quota esente e le detrazioni per redditi da lavoro inferiori a 4.500.000, nonché le detrazioni d'imposta per il coniuge ed i figli a carico. Si realizza così pienamente il principio costituzionale che a parità di reddito deve corrispondere parità d'imposta, e si elimina quasi completamente la penalizzazione fiscale delle famiglie monoreddito.

L'articolo 5 prevede per i lavoratori dipendenti la trasformazione a partire dal 1986 delle attuali detrazioni fisse per spese di produzione del reddito nonché delle attuali deduzioni scaglionate per limiti di reddito, con la possibilità di detrarre le spese documentate per la produzione del reddito medesimo e ciò in analogia con quanto avviene per il lavoro autonomo.

In alternativa sono consentite deduzioni percentuali dall'imponibile al lordo delle deduzioni di cui all'articolo precedente scaglionate per limiti di reddito, in modo da rispettare il principio di progressività.

L'articolo 6 introduce la possibilità di effettuare una compensazione nell'ambito della liquidazione dell'IRPEF e dell'ILOR tra queste due imposte, nonché la possibilità di computare ai fini della determinazione dell'IRPEF gli eventuali crediti di imposta relativi alla dichiarazione dell'anno precedente; il tutto con l'obiettivo evidente di sopprimere i rimborsi.

Viene inoltre prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti in credito d'imposta di ottenere dai datori di lavoro sostituti d'imposta la compensazione dei propri crediti dietro presentazione di copia della dichiarazione dei redditi asseverata da dichiarazione giurata di conformità con l'originale.

L'articolo 7 prevede la fissazione al mese di marzo del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

L'articolo 8 prevede la suddivisione degli acconti d'imposta in modo da ripartire il peso nel corso dell'anno, inoltre si prevede la riduzione di tali acconti all'80 per cento complessivo per evitare che si possa andare in credito d'imposta.

L'articolo 9 è diretto a rivalutare gli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni che sono fermi dal 1976 e che occorre rivedere alla luce dell'inflazione intervenuta per riportare tale imposta entro limiti tollerabili.

La rivalutazione degli scaglioni da effettuarsi a partire dal corrente anno è fatta in relazione al 75 per cento dell'inflazione intervenuta dal 1976 a tutto il 1984.

L'articolo 10 è diretto ad introdurre un meccanismo biennale di rivalutazione degli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni al fine di evitare il ripetersi dell'attuale eccessivo appesantimento di detta imposta.

L'articolo 11 rivaluta da 4 a 6 milioni la deducibilità dell'imponibile IRPEF dagli oneri per interessi passivi relativi a mutui fondiari e rivaluta altresì il limite di deducibilità dei premi assicurativi.

L'articolo 12 è diretto a consentire al Ministro delle finanze di rivalutare a partire dal 1986 le imposte indirette specifiche tenendo conto dell'andamento dei prezzi, ciò anche per consentire una forma di copertura agli sgravi fiscali della presente proposta.

L'articolo 13 prevede la copertura dei 2.500 miliardi delle minori entrate per il 1985 attraverso la riduzione di 2.000 miliardi degli accantonamenti previsti dai fondi globali per il finanziamento delle spese correnti e per 500 miliardi attraverso la possibilità di rivalutare entro il limite massimo del 5 per cento le imposte indirette specifiche.

Si è voluto usare questo strumento di copertura, nel rispetto rigoroso delle norme di contabilità di Stato, pur in presenza di un andamento delle entrate tributarie 1984 migliore rispetto alle previsioni.

Poiché le previsioni di entrata per il 1985 prevedevano un incremento inferiore al tasso di inflazione programmato rapportato alle previsioni assestate 1984 assai prudenti, si può affermare che i margini di copertura sono assai ampi ed interni alle previsioni di entrata.

La facoltà attribuita al Governo di aumentare entro il limite del 5 per cento alcune imposte indirette specifiche, rappresenta solo una valvola di sicurezza destinata probabilmente a non essere utilizzata.

Per il 1986 si è stimata con grande larghezza l'incidenza complessiva della presente proposta, in 10.000 miliardi. Infatti l'introduzione di forti elementi di proporzionalità all'interno dell'imposta progressiva faciliterà l'emersione di nuova base imponibile.

Tale minore entrata troverà quindi compensazione in parte del maggior gettito determinato dal regime forfettario temporaneo IVA e IRPEF del decreto-legge n. 853 del 1984 nonché alla rivalutazione delle imposte indirette specifiche di cui all'articolo 12 della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riduzione delle aliquote IRPEF per il 1985).

Per l'anno 1985 la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dall'allegata tabella *A*.

ART. 2.

(Revisione delle aliquote degli scaglioni IRPEF).

A partire dal 1° gennaio 1986 la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dall'allegata tabella *B*.

ART. 3.

(Revisione annuale degli scaglioni di reddito).

Entro il mese di settembre di ciascun anno, a partire dal 1987, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura non inferiore al 75 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi nel corso dei dodici mesi precedenti.

ART. 4.

(Sostituzione di detrazioni d'imposta con deduzioni dall'imponibile — Perequazione della tassazione familiare).

A partire dal 1986 ai fini della determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche si deducono dal reddito

complessivo netto 4 milioni come quota esente.

Per il coniuge a carico si detraggono 4 milioni dall'imponibile netto. Per i figli o affiliati a carico si deducono dall'imponibile netto lire 250.000.

A partire dal 1° gennaio 1986 sono abrogati:

a) l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

b) l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

ART. 5.

(Determinazione delle spese di produzione per i redditi da lavoro dipendente).

A partire dal 1° gennaio 1986 i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati possono determinare il reddito imponibile netto, su base documentale, con gli stessi criteri e modalità previste per il lavoro autonomo.

In alternativa, sempre a partire dal 1986, ai fini della determinazione del reddito imponibile da lavoro dipendente ed assimilato è detraibile dal reddito conseguito a titolo di spese di produzione del reddito, al lordo delle deduzioni d'imponibile di cui all'articolo precedente, una percentuale del 20 per cento per la parte di reddito fino a 40 milioni, del 15 per cento per la parte di reddito fino a 80 milioni, del 10 per cento per la parte di reddito oltre 80 milioni.

Dal 1° gennaio 1986 sono abrogati gli articoli 16 e 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 6.

(Eliminazione rimborsi IRPEF).

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1985 è consentita la compensazione tra quanto dovuto a titolo di IRPEF ed ILOR nonché la compensazio-

ne con eventuali crediti d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1985 i lavoratori dipendenti possono richiedere ai sostituti d'imposta la compensazione di crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche presentando copia dell'ultima dichiarazione giurata ai fini della conformità con l'originale della dichiarazione presentata all'ufficio delle imposte.

ART. 7.

(Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi).

A decorrere dall'anno 1986 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 8.

(Versamento d'acconto dell'IRPEF, IRPEG e ILOR).

A decorrere dall'anno 1986 il versamento d'acconto dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere effettuato in due rate del 40 per cento l'una, la prima dal 1° giugno al 30 giugno e la seconda dal 1° novembre al 30 novembre.

ART. 9.

(Rivalutazione degli scaglioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Entro il 30 giugno 1985 il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, alla variazione degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura percentuale pari al 75 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo registratasi tra il 1976 ed il 1984.

Gli scaglioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, modificati a norma del comma precedente, si applicano dal 1° gennaio 1985.

ART. 10.

(Revisione biennale degli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Ogni due anni, entro il mese di settembre, a partire dal 1987, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura compresa tra il 75 per cento ed il 100 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nei ventiquattro mesi precedenti.

ART. 11.

(Aumento della deducibilità degli interessi passivi e dei premi assicurativi).

La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

« *c)* gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a sei milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 ».

La lettera *l)* del primo comma dello stesso articolo 10 è sostituita dalla seguente:

« *l)* i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assi-

curazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a cinque milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13 ».

ART. 12.

(Delega per la rivalutazione delle imposte indirette specifiche).

Ogni due anni a partire dal 1986 il Ministro delle finanze può, con propri decreti, adeguare le imposte indirette specifiche in misura non superiore all'aumento dei prezzi al consumo verificatosi nel biennio precedente.

In sede di prima applicazione si tiene conto dell'eventuale aumento di cui all'articolo successivo.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura delle minori entrate previste per il 1985 dalla presente legge in 2.500 miliardi si provvede mediante riduzione di 2.000 miliardi del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 attingendo per miliardi 2.000 dallo specifico accantonamento « ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutuali-

stici verso il sistema bancario » e per 500 mliliardi attraverso l'aumento in misura non superiore al 5 per cento delle imposte indirette specifiche che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare con propri decreti a valere dal 1° luglio 1985.

Alla copertura delle minori entrate per il 1986 previste in lire 10.000 miliardi si provvede con parte delle maggiori entrate connesse all'applicazione del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

TABELLA *A*.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito (scaglione in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 11	17
Oltre 11 fino a 24	26
Oltre 24 fino a 30	34
Oltre 30 fino a 38	36
Oltre 38 fino a 60	40
Oltre 60 fino a 120	46
Oltre 120 fino a 250	55
Oltre 250 fino a 500	61
Oltre 500	64

TABELLA *B*.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito (scaglione in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 40	25
Oltre 40 fino a 80	29
Oltre 80 fino a 150	33
Oltre 150 fino a 300	38
Oltre 300 fino a 600	44
Oltre 600	50